

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.

2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

CODICE DISCIPLINARE

INFRAZIONI E SANZIONI

- INFRAZIONI

1. SI CONFIGURANO COME INFRAZIONI LIEVI:

1. ingresso alle lezioni in ritardo
2. mancanza di cura per il proprio materiale scolastico
3. mancanza del materiale didattico necessario
4. mancanza di impegno nello studio e nell'esecuzione dei compiti
5. mancanza sistematica di attenzione e partecipazione in classe
6. disturbo durante le lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione
7. ritardi e irregolarità nella frequenza
8. comportamenti scorretti di lieve entità al cambio dell'ora, negli spostamenti interni e nei laboratori, quali, ad esempio urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, spintoni, ecc.

2. SI CONFIGURANO COME INFRAZIONI GRAVI

1. mancato rispetto dei coetanei
2. lesioni volontarie lievi ai compagni
3. mancato rispetto delle norme di sicurezza
4. mancato rispetto e uso improprio di strutture, sussidi, arredi
5. danneggiamento degli arredi e atti di vandalismo
6. utilizzo del telefono cellulare negli spazi della scuola
7. fumare nei locali interni ed all'esterno dell'istituto
8. mancato rispetto con atteggiamenti e/o parole nei confronti dei pari

N.B è considerata infrazione grave reiterare 3 volte una delle condotte previste tra le infrazioni lievi

3. SI CONFIGURANO COME INFRAZIONI GRAVISSIME

1. mancato rispetto degli adulti
2. lesioni volontarie a personale della scuola e lesione volontarie gravi ai compagni
3. uscita non autorizzata dall'istituto
4. utilizzo di un linguaggio violento e/o volgare, comunque offensivo, nei confronti dei pari e/o degli adulti, anche fuori dai locali e dalle pertinenze della scuola, in orario scolastico ed extra-scolastico
5. sottrarre beni o materiali a danno dei pari e/o degli adulti della scuola
6. compiere atti di violenza nei confronti dei pari e/o degli adulti, anche fuori dai locali e dalle pertinenze della scuola, in orario scolastico ed extra-scolastico
7. compiere atti di violenza fisica, psicologica e intimidazione reiterata, sia singolarmente che in gruppo, con l'intenzione di nuocere

N.B è considerata infrazione gravissima reiterare 3 volte una delle condotte previste tra le infrazioni gravi

- SANZIONI

1. INFRAZIONI LIEVI : le infrazioni lievi sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale.

Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e inviata nota disciplinare all'attenzione della famiglia che controfirmerà per presa visione. Qualora necessario, vi sarà un richiamo formale da parte del Dirigente

- PROVVEDIMENTI:

- Attività riparatorie dell'omissione o del comportamento scorretto (studio o lavoro scolastico)
- Piccole sanzioni (ad esempio: riduzione della ricreazione)
- Commutazione delle sanzioni in attività utili

2. INFRAZIONI GRAVI : le infrazioni gravi, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, sono sanzionate dal docente (o, se ritenuto necessario, dal Consiglio di Classe che si riunisce in sessione straordinaria).

Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul registro elettronico.

Viene contattata telefonicamente la famiglia alla quale verrà comunicata la sanzione .

-

PROVVEDIMENTI:

- Attività in favore della comunità scolastica (ad esempio attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati quali composizioni scritte o artistiche che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola)
- Divieto di partecipare alle eventuali uscite e viaggi di istruzione
- Richiesta di rimborso di eventuali danni causati da trascuratezza o vandalismo
- Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni

3. INFRAZIONI GRAVISSIME: le infrazioni gravissime sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, sono sanzionate dal consiglio di classe, che si riunisce in sessione straordinaria.

Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul registro elettronico.

Viene convocata la famiglia alla quale verrà comunicata la sanzione .

Nel caso in cui la sospensione superi i 15 giorni sarà necessario il coinvolgimento, tramite convocazione di seduta straordinaria, del Consiglio di istituto

PROVVEDIMENTI:

- Attività in favore della comunità scolastica (ad esempio attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati quali composizioni scritte o artistiche che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola)
- Divieto di partecipare alle eventuali uscite e viaggi di istruzione
- Richiesta di restituzione o rimborso degli oggetti sottratti
- Sospensione dalle lezioni a partire da un minimo di 6 giorni

BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione e dei necessari punti di riferimento. Insomma, soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici/canali social network come e-mail, Facebook, Twitter e l'uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017

Gli attori in gioco sono tanti (il Dirigente Scolastico, il Referente, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Classe, i singoli docenti, i genitori e gli alunni) e a ciascuno di essi spetta un preciso ruolo qui esemplificato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione, di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave o gravissima, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

PROCEDURA DA SEGUIRE NEL CASO DI FENOMENI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

1. SEGNALAZIONE

Il docente che viene a conoscenza dell'episodio lo segnalerà immediatamente al docente coordinatore il quale si occuperà di informare tempestivamente i genitori e il referente nominato dal DS.

2. EQUIPE ANTI-BULLISMO

L'equipe anti-bullismo è composta dal DS, dal referente e dal coordinatore della classe coinvolta : essa si attiverà per raccogliere informazioni, verificare e valutare le sanzioni da comminare.

	CHI	COSA FA
INTERVENTI EDUCATIVI	Equipe anti-bullismo CdC	. Incontri con gli alunni coinvolti

		<ul style="list-style-type: none"> . Interventi/discussioni in classe . Informazioni e coinvolgimento dei genitori . Azioni di responsabilizzazione verso gli alunni coinvolti . Indirizza gli alunni allo Sportello di ascolto -Affida compiti a favore della comunità scolastica
MISURE DISCIPLINARI	CdC	Le sanzioni disciplinari sono elencate nelle INFRAZIONI GRAVI e GRAVISSIME ai punti 2 e 3 del presente regolamento

IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato. Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede
- 2 docenti designati dal Collegio dei Docenti, che designa anche 2 membri supplenti;
- 2 genitori, eletti tra i rappresentanti di classe dall'Assemblea dei genitori rappresentanti, la quale designa anche 2 membri supplenti;

L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque ne abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente

della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.